

R.G. Fall. N 4/2019

CRISTINA GABRIELLI



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Maura Mancini Giudice

dott. Silvia Rossi Relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che:

con ricorso depositato in data 19.07.2019 CRISTINA GABRIELLI ha proposto reclamo avverso il provvedimento di non omologa del piano del consumatore presentato ai sensi della l. n. 3/2012, chiedendo la riforma dello stesso e – conseguentemente- l'omologa del predetto piano;

i motivi di reclamo sono i seguenti: i) ricezione da parte dell'istante solo in data successiva all'udienza del 02.07.2019 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate alla procedimento di rottamazione ter in conformità a quanto richiesto dall'istante medesima; ii) in ogni caso, prevedibilità dell'ammissione alla predetta procedura per assenza di discrezionalità in capo all'Agenzia; iii) omologa intervenuta con riguardo al piano del consumatore proposto dal coniuge Contadini Salvatore e contitolarità di alcuni dei debiti per cui viene chiesto l'accesso alla presente procedura;

all'udienza del 12.09.2019, davanti al giudice delegato, parte reclamante si è richiamata al proprio ricorso insistendo per la riforma del decreto di primo grado;

alla medesima udienza era presente il creditore BANCA POPOLARE VALCONA il quale si è opposto all'accoglimento del reclamo

OSSERVA

Il giudice di prime cure ha negato l'accesso alla procedura di sovraindebitamento rilevando come alla data dell'udienza (02.07.2019) l'Agenzia delle Entrate non avesse ancora fatto pervenire all'istante la propria risposta in ordine alla ammissione alla cd. rottamazione ter, risposta che- per legge- doveva intervenire entro e non oltre la data del 30.06.2019. Per tale ragione il giudice di



primo grado ha ritenuto non omologabile il piano del consumatore proposto da GABRIELLI, piano che prevedeva- per l'appunto- la destinazione di parte delle somme disponibili per il risanamento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario. Il giudice delegato, inoltre, riteneva non corretti i calcoli eseguiti dal professionista dell'OCC in punto di *quantum* ammissibile ai fini della rottamazione ter.

I motivi addotti dal giudice di prime cure risultano, oggi, superati dalla documentazione allegata al reclamo, il quale, dunque, deve essere accolto.

Il doc. 5 allegato al reclamo, infatti, prova l'ammissione alla procedura di rottamazione ter disposta da Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14.06.2019. L'ammissione, per altro, è pari all'importo indicato nella proposta di piano del consumatore già presentata dall'istante, differenziandosi da questa solo per l'importo di euro 48,91 a titolo di interessi di rateizzazione. L'importo differenziale, non quantificabile con precisazione prima della domanda di ammissione, risulta di importo esiguo e, come tale, non idoneo a minare la attendibilità e la fattibilità del piano del consumatore come proposto.

Emerge, altresì, dal medesimo doc. 5 prodotto da parte reclamante, che la predetta comunicazione è pervenuta al domicilio dell'istante solo in data 02.07.2019, ad ore 12.45, ossia dopo la celebrazione dell'udienza; pertanto, alcun profilo di negligenza può essere attribuito alla parte istante.

Risultano, dunque, superati i motivi che hanno indotto il giudice di prime cure a negare l'omologa del piano del consumatore, che, per il resto, non presenta profili di criticità come già emerso dal superamento del vaglio di ammissibilità operato dal giudice di prima fase.

p.q.m.

1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto
2. OMOLOGA il piano del consumatore presentato da CRISTINA GABRIELLI in data 2.05.2019.
3. DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.
4. MANDA gli atti al giudice delegato di prima fase per gli incombenti di cui alla fase di esecuzione del piano omologato.

Rimini, camera di consiglio del 12.09.2019

IL PRESIDENTE
dott. Francesca Miconi

